



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE DALLA QUOTA (7%) DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI CESENA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente avviso viene emesso in esecuzione dell'art. 6 del Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a Enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre Confessioni Religiose approvato con delibera consiliare N° 95 del 22/12/2020 (d'ora in poi "Regolamento").

Il regolamento attua l'art. 9 comma 1 lett. h) della legge Regionale Emilia Romagna 21/12/2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 186/2018.

La Giunta ha approvato il presente avviso che disciplina tempi e modalità di presentazione delle domande, oltre ai criteri di valutazione degli interventi di riuso e rigenerazione urbana sugli edifici di culto e relative pertinenze, ubicati nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale.

ART. 2 – EDIFICI OGGETTO DI CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a contributo edifici presenti nel territorio comunale che, ai sensi dell'art. 2 comma 2, 3 e 4 del Regolamento, siano luoghi di culto e relative pertinenze.

Per Edifici di culto e relative pertinenze si intendono :

- gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).

Pertinenze di edifici di culto: sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

La pubblicazione del presente avviso determina l'istituzione dell'Elenco di cui all'art. 3 comma 5 del regolamento. Gli edifici oggetto di contributo verranno pertanto inseriti in detto Elenco che resta aperto a successive variazioni ed integrazioni.

Non sono finanziabili gli interventi effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che abbiano rilevanza economica.

ART. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO



I soggetti che possono beneficiare del contributo sono gli enti esponenziali della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano aventi una presenza diffusa organizzata e stabile sul territorio del Comune di Cesena, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Detti soggetti devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del presente avviso, non devono perseguire fini di lucro e le attività svolte negli edifici oggetto di intervento non devono avere rilevanza economica.

Devono, inoltre, essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento.

Per gli Enti appartenenti alla Chiesa Cattolica le richieste devono essere avanzate dalle autorità ecclesiastiche diocesane; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

Gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73 e del D.M. 40/08 e con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi (DURC).

ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Gli interventi ammessi a contributo non devono essere stati conclusi oltre tre anni prima dalla data di presentazione della domanda (art. 4 co. 5 del Regolamento).

Sono ammessi a contributo gli interventi edilizi descritti nell'allegato A della L.R. n. 15/2013 rientranti negli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 comma 4 lett. a) della L.R. n. 24/2017 quali:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio d'uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza;
2. interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità;
3. interventi di cura delle aree porticate e pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi (anche se non complementari ad uno degli interventi predetti).

Per essere ammessi a contributo gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e dotati di relativo titolo abilitativo, qualora dovuto.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO



Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese per la realizzazione delle opere risultanti da idoneo computo metrico estimativo (per interventi di costo superiore ai 20.000 euro) o da preventivo dettagliato della spesa necessaria (per interventi di costo pari o inferiore a 20.000 euro); Sono esclusi dal contributo:

- a) interventi con preventivi di spesa inferiori a Euro 5.000,00;
- b) le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli;
- c) le spese per interventi già finanziati con contributi economici di enti o soggetti di diritto pubblico ovvero oggetto di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente (sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata);
- d) le spese tecniche.

Non verrà riconosciuto un contributo superiore al 60% del preventivo di spesa o computo metrico dell'intervento; il rimborso non sarà, quindi, superiore al 60% delle spese documentate.

ART. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

I soggetti interessati faranno pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, entro il 24 novembre 2022, utilizzando il modulo disponibile.

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo vigente, sottoscritta dal rappresentante dell'ente esponenziale della confessione religiosa richiedente, deve essere presentata, entro il termine di cui sopra, per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, necessariamente con il seguente oggetto "ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE QUOTA PARTE ONERI DI COSTRUZIONE ALLE CHIESE – ANNO 2021".

La domanda è ammessa se corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 7.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, l'integrazione della documentazione presentata assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda si intende rinunciata ed esclusa.

Ogni confessione religiosa può chiedere contributi per interventi relativi ad un massimo di tre edifici, presentando una domanda per ogni edificio.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- A) Documentazione amministrativa:
 1. Copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,
 2. documentazione attestante il potere di rappresentanza della confessione religiosa di riferimento,
 3. copia di atto costitutivo,
 4. copia di statuto (se esistente) o di documento attestante pubblico riconoscimento o altri documenti da cui si evinca la natura di confessione religiosa,
 5. documentazione attestante la titolarità dell'ente a rappresentare la confessione religiosa di



riferimento.

B) Documentazione tecnica:

1. relazione tecnico-illustrativa dell'intervento (con riferimento: tipo di edificio, uso, tipo di intervento, il contenuto, recante altresì inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa catastale, descrizione delle condizioni attuali dell'edificio corredata di fotografie a colori, estremi dei titoli abilitativi - se dovuti -); la relazione dovrà essere composta al massimo di 10 cartelle esclusa documentazione fotografica,
2. progetto definitivo (o estremi del titolo abilitativo),
3. computo metrico (per interventi di costo superiore ai 20.000 euro)/preventivo dettagliato della spesa necessaria (per interventi di costo pari o inferiore a 20.000 euro),
4. conto finale e relazione tecnico - illustrativa a chiusura dei lavori;
5. relazione a firma del rappresentante dell'Ente/confessione religiosa con indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'edificio di culto interessato dagli interventi e del territorio servito, e descrizione di massima di eventuali attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e regolare presentazione delle domande pervenute, formula l'elenco di quelle ammissibili e provvederà a nominare la Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento, per la valutazione degli interventi oggetto delle domande ammesse.

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) In relazione al tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:**
- edificio di importanza storica, artistica, architettonica
 - edificio di interesse documentale
 - altri edifici

Fino ad un massimo di 20 punti.

- b) In relazione all'uso dell'edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:**
- edificio di culto
 - edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità
 - altri edifici

Fino ad un massimo di 15 punti.

- c) In relazione al tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:**



- restauro e risanamento conservativo
- opere di manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento volumetrico

Fino ad un massimo di 20 punti.

d) In relazione al contenuto dell'intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico
- realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche
- opere di adeguamento igienico sanitario
- messa a norma degli impianti dei fabbricati
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi

Fino ad un massimo di 25 punti.

e) In relazione alla presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività

Fino ad un massimo di 5 punti.

f) In relazione all'entità dell'utenza servita dall'edificio;

Fino ad un massimo di 5 punti.

g) In relazione agli interventi di manutenzione o restauro che hanno interessato il portico o aree porticate di uso pubblico, anche non complementari ad altro intervento edilizio

Fino ad un massimo di 10 punti.

Costituiscono Edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale:

- edifici compresi negli elenchi di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza;
- edifici, che pur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.

La Commissione redige un verbale contenente l'elenco degli interventi ammessi nel quale si dà atto delle domande presentate, di quelle ammesse a contributo, della somma massima finanziabile per ogni domanda.

L'elenco così redatto verrà approvato dalla Giunta che provvederà anche al riparto delle risorse; l'elenco ed il relativo riparto è pubblicato sul sito istituzionale.

ART. 9 – MODALITÀ DI EROGAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI



Ai fini dell'erogazione del contributo, verrà reso disponibile sul sito istituzionale il modello di richiesta di liquidazione del contributo con indicazione dei relativi allegati da presentare a cura del soggetto beneficiario.

Il contributo assegnato viene erogato a fronte della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute (es. copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide e quietanzate intestate all'Ente esponenziale della confessione religiosa attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, come previste nel preventivo di spesa/computo metrico estimativo, con puntuale descrizione delle stesse e/o del servizio/bene fornito e indicazione dell'immobile cui la spesa si riferisce) fornendo prova dell'avvenuto pagamento - es. bonifico di pagamento) e la contabilità dei lavori effettuati.

Detta documentazione deve essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo unitamente a una relazione sugli interventi realizzati.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

La liquidazione del contributo ammesso avverrà in un'unica soluzione.

Non verranno ammesse a liquidazione spese non contemplate nel preventivo o computo metrico allegato alla domanda. L'assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari è subordinata alla costituzione di un vincolo, tramite un atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi. Detto atto va allegato in copia alla domanda di liquidazione del contributo. In alternativa il richiedente può indicare gli estremi della registrazione/trascrizione.

Per gli interventi di nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza, o in caso di cambio di destinazione d'uso il termine decennale decorre dal deposito della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCCEA); per tutti gli altri interventi il termine decennale decorre dalla data di assegnazione del contributo.

ART. 10 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

E' causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- 1) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- 2) la mancata costituzione del vincolo o inosservanza del vincolo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi;
- 3) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero della somma erogata, gravata di interessi legali.

La violazione dell'obbligo di cui al *punto 2)* comporta altresì la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

Art. 11 DATI PERSONALI



**Comune
di Cesena**

Settore Governo del Territorio
Piazza del Popolo, 10
47521 Cesena (FC)
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

0547 356537 | sportello.edilizia@comune.cesena.fc.it
0547 356413 | sismica@comune.cesena.fc.it
0547 356796 | urbanistica@comune.cesena.fc.it
0547 356537 | abusi.edilizi@comune.cesena.fc.it

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni così come dettagliatamente indicato nella "informativa e consenso al trattamento dati" allegata al modulo di domanda.

Il responsabile del trattamento è l'Arch. Emanuela Antoniaci, in qualità di Dirigente del Settore Governo del Territorio.

Art. 12 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il procedimento è concluso in 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta integrazione delle stesse.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Governo del Territorio, Arch. Emanuela Antoniaci.

Eventuali chiarimenti sul presente avviso vanno richiesti via email al seguente indirizzo di posta elettronica:

antoniacci_e@comune.cesena.fc.it

Le risposte ai quesiti di carattere generale verranno pubblicate sul sito del Comune di Cesena alla pagina appositamente definita.

Il Dirigente
Settore Governo del Territorio
Emanuela Antoniaci